

Legge regionale 24 aprile 2001 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 28/02/2008

Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 14

(Agevolazioni per gli imprenditori commerciali)

1. Alle attività commerciali e ai pubblici esercizi situati nei Comuni montani con meno di 1000 abitanti e nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani si estendono le agevolazioni in materia fiscale e contabile previste dall'articolo 16 della legge 97/1994.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito concordato con l'Amministrazione finanziaria regionale.